



COMUNE DI GIOVETTO
Città di Metropolitana di Torino
Via S. Pertini n. 3 – Tel. 011/9947036 fax: 011/9947154
p.i.: 01651250019

ORDINANZA N° 27 DEL 28/09/2018

IL SINDACO

Considerato che i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, piante possono creare gravi problemi alla sicurezza stradale.

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 5552 del 21/09/2018 che pone l'attenzione all'importanza della pulizia dei terreni per eliminare le condizioni di pericolo dovute alla presenza di vegetazione spontanea e/o instabile.

Richiamato il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 29 e 31, in cui si specifica che i proprietari di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade provinciali sono tenuti a provvedere a:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 50 e 54;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Regolamento Comunale di igiene urbana e sanità;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

per motivi di sicurezza, di incolumità pubblica e tutela del territorio, ai proprietari di provvedere alla pulizia dei terreni privati siti in zone urbane ed extraurbane appartenenti a qualunque categoria del suolo, ed ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

DI PROVVEDERE SULLE RISPETTIVE PROPRIETA' A QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:

a tutti i proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo di terreni o aree verdi fronteggianti le strade provinciali, comunali e vicinali di provvedere ai seguenti interventi:

- potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
- tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- rimuovere alberi, ramaglie e terriccio che possa cadere sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- effettuare le necessarie verifiche di stabilità delle alberature;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 7 e s.m.i. e dal Codice della Strada;
- che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Givoletto per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso

Gli operatori di polizia stradale individuati ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 285/92 sono incaricati del controllo per la corretta esecuzione e rispetto della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Givoletto, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Givoletto, 28/09/2018



Il Sindaco
Avv. Azzurra Mulatero

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – Givoletto
- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Givoletto